

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 7 novembre 2022

In Aosta, il giorno sette (7) del mese di novembre dell'anno duemilaventidue con inizio alle ore nove e ventuno minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1349** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DEL CENTRO ANTIVIOLENZA PREVISTO DALL'ARTICOLO 6 DELLA L.R. 4/2013. REVOCA DELLA DGR N. 1291 IN DATA 11 SETTEMBRE 2015. PRENOTAZIONE DI SPESA.

L'Assessore regionale alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse, richiama alla Giunta regionale:

- a) la legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale);
- b) la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- c) la legge 4 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari);
- d) il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori),
- e) il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province);
- f) la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta "Convenzione di Istanbul", ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;
- g) l'Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali del 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU), ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che definisce i requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del DPCM del 24 luglio 2014, approvata al fine di garantire criteri omogenei a livello nazionale nella classificazione dei suddetti servizi.
- h) il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021 - 2023;
- i) la legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere);
- j) la legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53 (Disposizioni in materia di Consulta regionale per le pari opportunità e di consigliere/a di parità);
- k) la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 (Approvazione del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2011-2013) e, in particolare, la direttrice strategica n. 7 "Tutelare la fragilità e valorizzare ogni persona con attenzione alle prime e alle ultime fasi della vita" e il paragrafo "Il disagio familiare";
- l) la legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4 (Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere) e in particolare:
 - i) l'articolo 1, comma 2, nel quale si definisce che per violenza di genere si intende qualsiasi forma, diretta o indiretta, e qualsiasi grado di violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica, di minaccia di violenza, di molestie, di stalking e di persecuzione rivolte contro le persone in ragione della loro identità di genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso, sessuale o dall'etnia delle persone coinvolte, vittime o artefici della violenza;
 - ii) l'articolo 2, comma 1, lettera a), in cui si prevede che la Regione promuova iniziative di prevenzione della violenza di genere e di contrasto alla stessa, anche attraverso un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
 - iii) l'articolo 2, comma 1, lettera e), in cui si prevede che la Regione promuova e sostenga l'attività del Centro donne contro la violenza;

- iv) l'articolo 2, comma 1, lettera f) in cui si riconosce l'intervento della Regione nel promuovere la formazione degli operatori del settore;
 - v) l'articolo 6, che disciplina il Centro antiviolenza e in particolare il comma 7, che prevede che con deliberazione della Giunta regionale siano definite le modalità per l'organizzazione e il funzionamento del Centro antiviolenza;
- m) la deliberazione del Consiglio regionale n. 996/XIV del 27 gennaio 2015 recante "Approvazione del Piano triennale degli interventi per il periodo 2015/2017 ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2013 n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere)";
- n) la deliberazione della Giunta regionale n. 1291 in data 11 settembre 2015 recante "Approvazione delle modalità per l'organizzazione e il funzionamento del centro antiviolenza ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4. Impegno di spesa".

Rammenta alla Giunta regionale che l'Intesa del 27 novembre 2014 individua, al Capo I, i requisiti minimi dei centri antiviolenza e in particolare definisce che:

- i) i centri antiviolenza sono strutture in cui sono accolte a titolo gratuito le donne di tutte le età ed i loro figli minori, le quali hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza (art. 1, comma 1);
- ii) ai sensi dell'art. 5-bis, comma 3, del decreto-legge n. 93 del 2013, gli stessi possono essere promossi da enti locali, in forma singola o associata, oppure associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza di genere oppure dai soggetti precedentemente elencati, di concerto, d'intesa o in forma consorziata (art. 1, comma 2);
- iii) le associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza devono avere nel loro Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne (art. 1, comma 3)
- iv) il centro deve avvalersi di personale esclusivamente femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere e al suo interno devono essere presenti diverse figure professionali specifiche, quali assistenti sociali, psicologhe, educatrici professionali e avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sulla violenza di genere e iscritte all'albo del gratuito patrocinio (art. 3, commi 1 e 2);
- v) i servizi minimi da erogarsi a titolo gratuito sono l'ascolto, l'accoglienza, l'assistenza psicologica, l'assistenza legale, il supporto ai minori vittime di violenza assistita, l'orientamento al lavoro e quello all'autonomia abitativa (art. 4).

Riferisce, secondo quanto rappresentato dal Coordinatore del Dipartimento politiche sociali, che per la definizione delle modalità di organizzazione e funzionamento del Centro antiviolenza, come previsto dall'articolo 6, comma 7, della l.r. 4/2013, si rende necessario recepire quanto definito e dettagliato nella sopra richiamata Intesa del 27 novembre 2014, con particolare riferimento al Capo I del documento e prevedere dei requisiti minimi strutturali e organizzativi relativi al Centro antiviolenza, in sostituzione di quelli di cui alla citata DGR 1291/2015.

Sottolinea la valenza sociale del Centro antiviolenza e la rilevanza pubblica delle

attività e delle prestazioni erogate nell'ambito degli interventi a contrasto della violenza di genere - in termini di ricadute ed effetti sul fenomeno della violenza di genere e nelle politiche a contrasto della stessa - e ricorda che l'Amministrazione regionale sostiene e supporta il Centro con le seguenti modalità:

- 1) messa a disposizione della sede dotata dei requisiti di abitabilità e sostenimento diretto delle spese connesse all'immobile (utenze, acqua, TARI, pulizia scala - spese condominiali, servizio di pulizia della sede);
- 2) fornitura di servizi e/o di beni strumentali: apparecchio telefonico fisso per la sede, linea telefonica e per l'accesso a internet, mobili e arredi, attrezzature e beni informatici, attrezzature da ufficio;
- 3) fornitura di materiale di consumo dei beni assegnati;
- 4) servizio di gestione, manutenzione, riparazione e aggiornamento dei beni assegnati;
- 5) rimborso spese annuale complessivo pari ad un massimo di 8.000,00 euro, stimato dai competenti uffici nei limiti dello stanziamento di bilancio e ritenuto dagli stessi necessario per fronteggiare le spese derivanti dalla realizzazione delle attività di:
 - a) formazione e supervisione a carattere continuativo rivolte alle operatrici e delle attività di formazione;
 - b) informazione e sensibilizzazione sul territorio, organizzate dal Centro stesso, anche in collaborazione con biblioteche, enti locali e soggetti del Terzo settore;
 - c) acquisto e/o realizzazione di materiale didattico e divulgativo inerente al funzionamento del Centro e al fenomeno della violenza di genere;
 - d) oneri relativi alle coperture assicurative, limitatamente alle quote relative agli aderenti impegnati nelle attività stesse, con riferimento agli infortuni e alle malattie e le relative spese sanitarie, connesse con lo svolgimento dell'attività, nonché la responsabilità civile verso terzi e le eventuali spese di tutela legale degli aderenti, esclusi i casi di dolo e colpa grave;
- 6) ulteriori iniziative proposte dalla Struttura dirigenziale competente in materia di violenza di genere o realizzate comunque di concerto con il Centro antiviolenza.

Riferisce che, per le modalità di intervento descritte ai numeri 1, 2, 3 e 4, la Regione provvede mediante l'utilizzo di un immobile già a disposizione del Centro antiviolenza e che tutte le spese per utenze e servizi vari trovano copertura nell'ambito di contratti di servizio attivi, curati da altre Strutture dirigenziali competenti per materia e già a conoscenza delle esigenze del Centro, afferenti a specifici capitoli di spesa descritti nel dispositivo e nei limiti degli impegni di spesa esistenti.

Precisa che, per quanto riguarda il rimborso spese annuale di cui al punto 5, gli uffici competenti stimano che, per il corrente anno 2022, esso sia pari a 6.000 euro, tenuto conto delle iniziative di formazione e sensibilizzazione che il Centro antiviolenza svolgerà nel periodo autunnale e, comunque, entro il 31 dicembre 2022; per gli anni 2023 e 2024 lo stesso rimborso annuale è quantificato in 8.000 euro.

Riferisce altresì, per quanto riguarda le eventuali ulteriori iniziative di cui al suddetto punto 6, che gli uffici competenti verificheranno la disponibilità di fondi prima di ogni decisione in merito.

Ritiene pertanto opportuno, su proposta dei competenti uffici, approvare i nuovi requisiti strutturali e organizzativi del Centro antiviolenza, esposti nell'allegato alla presente deliberazione, che annullano e sostituiscono quelli di cui alla DGR 1291/2015.

Informa che, come rappresentato dai competenti uffici, le attività del Centro antiviolenza non possono essere svolte direttamente dalla Regione con il proprio personale, ma, anche sulla base della pregressa esperienza, possono essere utilmente svolte da un soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla citata Intesa del 27 novembre 2014, ritiene altresì opportuno che con successivi atti del competente dirigente sia individuato il soggetto gestore

del centro antiviolenza, sulla base della vigente normativa, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017).

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;
- verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024, nell'ambito del programma n. 12.004 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) attribuisce a questa Struttura le risorse per l'attività di cui trattasi;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento politiche sociali, in vacanza del Dirigente della Struttura servizi alla persona, alla famiglia e politiche abitative dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse;

a unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare i requisiti minimi strutturali e organizzativi del centro antiviolenza, sulla base di quanto previsto all'articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4, come da allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, nei limiti dello stanziamento di bilancio, un rimborso spese annuale complessivo pari ad un massimo di euro 6.000,00 (seimila/00) per l'anno 2022 e di euro 8.000,00 (ottomila/00) per gli anni 2023-2024, per supportare il soggetto gestore del Centro antiviolenza nella realizzazione delle attività di:
 - a) formazione e supervisione a carattere continuativo rivolte alle operatrici e delle attività di formazione;
 - b) informazione e sensibilizzazione sul territorio, organizzate dal Centro stesso, anche in collaborazione con biblioteche, enti locali e soggetti del Terzo settore;
 - c) acquisto e/o realizzazione di materiale didattico e divulgativo inerente al funzionamento del Centro e al fenomeno della violenza di genere;
 - d) oneri relativi alle coperture assicurative, limitatamente alle quote relative agli aderenti impegnati nelle attività stesse, con riferimento agli infortuni e alle malattie e le relative spese sanitarie, connesse con lo svolgimento dell'attività, nonché la responsabilità civile verso terzi e le eventuali spese di tutela legale degli aderenti, esclusi i casi di dolo e colpa grave;
- 3) di prenotare la somma complessiva di euro 22.000,00 (ventiduemila/00) per il triennio 2022/2024 con le seguenti modalità:
 - a) per l'anno 2022:
 - euro 2.000,00 (duemila/00) sul capitolo U0024285 "Rimborso spese per altri servizi per le attività di formazione e supervisione a carattere continuativo rivolte alle operatrici del centro antiviolenza" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità;
 - euro 1.500,00 (millecinquecento/00) sul capitolo U0021372 "Rimborso spese per

l'acquisto e la realizzazione di materiale didattico e divulgativo per il funzionamento del centro anti violenza” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità;

- euro 1.500,00 (millecinquecento/00) sul capitolo U0021373 “Rimborso spese per attività di informazione e sensibilizzazione sul territorio, organizzate dal centro anti violenza, in collaborazione con biblioteche, enti locali e associazioni” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità;
- euro 500,00 (cinquecento/00) sul capitolo U0026611 “Rimborso spese per premi di assicurazione contro i danni – responsabilità civile verso terzi e tutela legale – per il centro anti violenza” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità;
- euro 500,00 (cinquecento/00) sul capitolo U0026612 “Rimborso spese per altri premi di assicurazione – polizza infortuni, malattie e spese sanitarie – per il centro anti violenza” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità;

b) per l'anno 2023:

- euro 2.000,00 (duemila/00) sul capitolo U0024285 “Rimborso spese per altri servizi per le attività di formazione e supervisione a carattere continuativo rivolte alle operatrici del centro anti violenza” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità;
- euro 1.500,00 (millecinquecento/00) sul capitolo U0021372 “Rimborso spese per l'acquisto e la realizzazione di materiale didattico e divulgativo per il funzionamento del centro anti violenza” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità;
- euro 1.500,00 (millecinquecento/00) sul capitolo U0021373 “Rimborso spese per attività di informazione e sensibilizzazione sul territorio, organizzate dal centro anti violenza, in collaborazione con biblioteche, enti locali e associazioni” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità;
- euro 1.500,00 (millecinquecento/00) sul capitolo U0026611 “Rimborso spese per premi di assicurazione contro i danni – responsabilità civile verso terzi e tutela legale – per il centro anti violenza” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità;
- euro 1.500,00 (millecinquecento/00) sul capitolo U0026612 “Rimborso spese per altri premi di assicurazione – polizza infortuni, malattie e spese sanitarie – per il centro anti violenza” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità;

c) per l'anno 2024:

- euro 2.000,00 (duemila/00) sul capitolo U0024285 “Rimborso spese per altri servizi per le attività di formazione e supervisione a carattere continuativo rivolte alle operatrici del centro anti violenza” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità;
- euro 1.500,00 (millecinquecento/00) sul capitolo U0021372 “Rimborso spese per l'acquisto e la realizzazione di materiale didattico e divulgativo per il funzionamento del centro anti violenza” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità;
- euro 1.500,00 (millecinquecento/00) sul capitolo U0021373 “Rimborso spese per

- attività di informazione e sensibilizzazione sul territorio, organizzate dal centro anti violenza, in collaborazione con biblioteche, enti locali e associazioni” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità;
- euro 1.500,00 (millecinquecento/00) sul capitolo U0026611 “Rimborso spese per premi di assicurazione contro i danni – responsabilità civile verso terzi e tutela legale – per il centro anti violenza” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità;
 - euro 1.500,00 (millecinquecento/00) sul capitolo U0026612 “Rimborso spese per altri premi di assicurazione – polizza infortuni, malattie e spese sanitarie – per il centro anti violenza” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) di dare atto che le altre modalità di supporto riconosciute dall’Amministrazione regionale che constano nella messa a disposizione della sede dotata dei requisiti di abitabilità e nel sostenimento diretto delle spese connesse all’immobile (utenze, acqua, TARI, pulizia scala - spese condominiali, servizio di pulizia della sede), nella fornitura di servizi e/o di beni strumentali (apparecchio telefonico fisso per la sede, linea telefonica e per l’accesso a internet, mobili e arredi, attrezzature e beni informatici, attrezzature da ufficio) nella fornitura di materiale di consumo dei beni assegnati e nel servizio di gestione, manutenzione, riparazione e aggiornamento dei beni assegnati, trovano copertura nei limiti degli impegni e degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di bilancio delle altre Strutture regionali coinvolte di seguito indicati:
- a) U0023615 “Spese per utenze spese per utenze e canoni per gli immobili in uso all'amministrazione regionale adibiti a sedi di uffici” che presenta la necessaria disponibilità;
 - b) U0020455 “Spese per la tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani per gli immobili adibiti ad uso ufficio e attività dell'amministrazione regionale” che presenta la necessaria disponibilità;
 - c) U0000306 “Spese per i servizi ausiliari di pulizia degli immobili in uso all'amministrazione regionale adibiti a sedi di uffici” che presenta la necessaria disponibilità;
 - d) U0000309 “Spese per mobili e arredi relativi agli immobili destinati al funzionamento dei servizi regionali” che presenta la necessaria disponibilità;
 - e) U0000310 “Spese per macchine e attrezzature destinate al funzionamento degli uffici” che presenta la necessaria disponibilità;
 - f) U0020448 “Spese per la manutenzione ordinaria e le riparazioni di competenza della struttura” che presenta la necessaria disponibilità;
 - g) U0000305 “Spese per il servizio di telefonia fissa e trasmissione dati (capitolo mantenuto solo per la gestione degli interventi residuali) che presenta la necessaria disponibilità”;
 - h) U0020453 “Spese per il servizio di fonia per il sistema pubblico di connettività” che presenta la necessaria disponibilità;
 - i) U0023568 “Spese per la manutenzione ordinaria dei sistemi tecnologici dell'amministrazione regionale” che presenta la necessaria disponibilità;
 - j) U0023567 “Spese per la gestione dei sistemi tecnologici dell'amministrazione regionale” che presenta la necessaria disponibilità;
 - k) U0023534 “Spese per l'ospitalità, l'elaborazione e la gestione dei sistemi informativi e relativa manutenzione” che presenta la necessaria disponibilità;
 - l) U0023551 “Spese per l'adeguamento dei sistemi tecnologici dell'amministrazione regionale” che presenta la necessaria disponibilità;
 - m) U0020489 “Spese per licenze d'uso per software” che presenta la necessaria

- disponibilità;
- n) U0020544 “Spese per l'acquisto di beni di consumo di competenza della struttura” che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) di rinviare a successivi provvedimenti - a cura del Dirigente della Struttura competente in materia di violenza di genere - l'individuazione delle modalità di selezione del soggetto gestore del centro antiviolenza e gli ulteriori adempimenti che si renderanno necessari relativamente all'applicazione della presente deliberazione, nei limiti della prenotazione di spesa di cui al punto 3);
- 6) di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1291 del 11 settembre 2015 recante “Approvazione delle modalità per l'organizzazione e il funzionamento del centro antiviolenza ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4. Impegno di spesa”.

§

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DEL CENTRO ANTIVIOLENZA PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE N. 4/2013 .

PREMESSE

- l'art. 1 della "Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne" dell'ONU con l'espressione "violenza contro le donne" si intende ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata;
- il "Piano strategico contro la violenza maschile sulle donne 2021/2023", approvato dal Consiglio dei Ministri, la cui strategia d'azione, basata sul presupposto che la violenza sia un fenomeno radicato nella società patriarcale, che si può e si deve combattere a livello strutturale e culturale, debba avvenire investendo su tre macro pilastri, quali la prevenzione, attraverso la scuola, l'università e la formazione, il sostegno alle vittime e il trattamento e la punizione dei colpevoli;
- l'Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali del 27 novembre 2014 ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce i requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, come previsto dall'art. 3, comma 4, del DPCM del 24 luglio 2014;
- la legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4 "Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere" disciplina all'art. 6 che le caratteristiche e le attività del centro antiviolenza;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 996/XIV del 27 gennaio 2015 "Approvazione del Piano triennale degli interventi per il periodo 2015/2017 ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2013 n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere)" delinea gli indirizzi e definisce le priorità delle azioni previste dalla legge regionale n. 4/2013 e mira ad orientare e coordinare l'azione di tutti i soggetti, pubblici e privati, in materia di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto della violenza di genere.

Art. 1

(Definizione)

1. I Centri antiviolenza sono strutture in cui sono accolte - a titolo gratuito - le donne di tutte le età ed i loro figli minorenni, le quali hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza.
2. I Centri antiviolenza, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5-bis, comma 3, del decreto legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2013, sono promossi da:
 - a) enti locali, in forma singola o associata;
 - b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza di genere;
 - c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.
3. Le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 2, lettera b) devono:

- essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) oppure iscritte nel corrispondente registro regionale, nelle more della fase di consolidamento della trasmigrazione delle stesse nel RUNTS;
- avere nel loro Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne.

Art. 2

(Requisiti strutturali e organizzativi)

1. La struttura destinata a sede operativa del Centro antiviolenza deve possedere i requisiti di abitabilità e deve essere articolata in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy.
2. Il Centro può articolarsi anche con sportelli sul territorio dove vengono svolte le diverse attività.
3. Il Centro garantisce un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana, ivi compresi i giorni festivi.
4. Il Centro deve garantire un numero di telefono dedicato attivo 24h su 24, anche collegandosi al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522.
5. Il Centro deve aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522 e deve assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Il Centro adotta la Carta dei servizi, garantendo l'accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività.
7. Non è consentito l'accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e dei maltrattamenti.

Art. 3

(Operatrici)

1. Il Centro deve avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere.
2. Il Centro deve assicurare un'adeguata presenza di figure professionali specifiche, quali: assistenti sociali, psicologhe, educatrici professionali e avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio.
3. Al personale del Centro è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.
4. Il Centro deve garantire la formazione iniziale e continua per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti.

Art. 4

(Attività, servizi minimi garantiti e presa in carico)

1. Il Centro collabora con l'Amministrazione regionale e con gli altri soggetti formali e informali del territorio, nel perseguimento delle finalità e nella realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 4/2013;
2. Il Centro deve garantire i seguenti servizi minimi a titolo gratuito:

- a. Ascolto: colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
 - b. Accoglienza e affiancamento: garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di fuoriuscita dalla violenza, anche mediante l'affiancamento nella fruizione dei servizi pubblici e privati;
 - c. Assistenza psicologica: supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali;
 - d. Assistenza legale: colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 119 del 2013;
 - e. Supporto ai minori vittime di violenza assistita;
 - f. Orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica;
 - g. Orientamento all'autonomia abitativa attraverso convenzioni e protocolli con enti locali e altre agenzie.
3. Il ricorso al Centro è coperto da anonimato e segretezza e le prestazioni sono rese a titolo gratuito.
 4. Il percorso personalizzato di protezione e sostegno è costruito insieme alla donna e formulato nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi.
 5. Il Centro, utilizzando anche la collaborazione con le Forze dell'ordine, si avvale della rete dei competenti servizi pubblici con un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico.
 6. Il Centro si attiene alle indicazioni nazionali per la valutazione del rischio.
 7. Il Centro garantisce la formazione e l'aggiornamento del proprio personale.
 8. Il Centro promuove, partecipa e/o organizza iniziative culturali e/o sociali e attività di prevenzione, informazione, sensibilizzazione e formazione sul territorio, anche in collaborazione con gli altri soggetti formali e informali del territorio che intervengono nell'ambito delle politiche a contrasto della violenza di genere.

Art. 5

(Lavoro in rete)

1. Al fine di garantire alle donne e ai loro figli protezione sociale, reinserimento e interventi sanitari e altri interventi ritenuti opportuni nel progetto personalizzato di presa in carico e di emancipazione dalla violenza, il Centro partecipa alle reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali.
2. Il Centro assicura collegamenti diretti con le case rifugio e gli altri centri antiviolenza esistenti sul territorio.

Art. 6

(Flussi informativi e raccolta dati)

1. I Centri antiviolenza svolgono attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul

fenomeno della violenza in linea con il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, in collaborazione con le istituzioni locali.